




### ASSEMBLEA ORDINARIA ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 4

Riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione



### ROMA CAPITALE

if Sindaco

Relazione su:

### 1) Riduzione del Consiglio di amministrazione

Occorre considerare che la partecipazione, segnatamente se maggioritaria e di controllo, di un ente pubblico in una società di capitali, intesta in capo all'ente pubblico un molo peculiare che assomma in sé le attenzioni proprie del socio (nel caso di maggioranza) riconducibili al diritto comune, alle attenzioni connesse sia alle ricadute sulle finanze pubbliche sia al fine pubblico che la partecipazione della pubblica amministrazione intrinsecamente persegue. Pertanto, l'ente pubblico socio maggioritario deve esercitare i poteri di vigilanza, indirizzo e decisione che si intestano alla responsabilità propria di un socio maggioritario, avendo riguardo alla peculiare natura pubblica che esso socio riveste che vuol dirsi, in altri e più semplici termini, che, pur volendo enfatizzare il modello privatistico cui la società indubbiamente risponde, gli esponenti del socio pubblico maggioritario devono svolgere la loro funzione di vigilanza ed indirizzo non solo e non tanto con l'attenzione che usualmente e in qualche modo naturaliter informa l'azione del socio "privato" di maggioranza, ma avendo massimo riguardo alla natura pubblica dell'ente che rappresentano e conseguentemente degli interessi che essi sono chiamati a tutelare.

Quanto sopra, quindi, assume specifico rilievo con riguardo vuoi a scelte relative alla conformazione della governance, vuoi alle valutazioni in ordine alla concreta attività aziendale, vuoi alla vigilanza sull'operato degli amministratori.

Dunque, è nell'ambito di tale rafforzato e responsabilizzante onere di controllo, che con nota del 3 marzo 2014 ho chiesto ai sensi di legge, al Presidente di Acea la

Section 19







convocazione dell'assemblea per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno: Riduzione del Consiglio di Amministrazione;

A tal proposito si rappresenta che lo Statuto di Acea SpA prevede che sia l'Assemblea a determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, non inferiore a 5 e non superiore a 9.

Peraltro a tale fine richiede una specifica deliberazione.

La scelta statutaria è stata quindi nel senso di assegnare all'Assemblea facoltà maggiori di quelle che sarebbero derivate da una indicazione rigida del numero di componenti.

In tale diverso caso infatti ai fini di una modifica del numero dei componenti del CdA (in aumento o in diminuzione) risulterebbe necessaria una previa modifica statutaria.

Ebbene, così come, ove per intervenire sul numero dei consiglieri fosse richiesta una modifica statutaria, la stessa sarebbe effettuabile anche in corso di mandato del CdA in carica e con effetto immediato provocando, ove non diversamente disposto, la decadenza degli amministratori in carica, va da sé che analogo principio opera ove lo Statuto abbia, come nel caso, lasciato più ampia facoltà all'Assemblea senza necessità di intervenire sullo Statuto.

Già nell'Assemblea del 15 aprile 2013 fu avanzata la proposta, da parte del piccolo azionariato, al fine di garantire insieme un governo più snello ed efficiente e un risparmio di spesa, che l'assemblea esercitasse in modo virtuoso la sua facoltà, fissando a cinque il numero dei componenti il CdA.

Tale proposta non ebbe seguito.

Oggi questa Amministrazione ritiene che le ragioni poste allora a base della



li Sindaco

richiamata proposta risultino ulteriormente rafforzate dalla contingenza generale, dalle considerazioni in tema di costi di cui al punto successivo e da quanto avvenuto in concreto, nonché dalla considerazione che un CdA composto nel numero massimo consentito dallo Statuto non ha di fatto garantito l'assenza di criticità né impedito rilevanti disservizi non privi di rilievo con riguardo alle peculiarità di Acea SpA e dei suo socio di maggioranza ampiamente illustrate in premessa.

Quanto alla scelta se ridurre a 5 o a 7 questo azionista ritiene che sia la prima la scelta da preferire per le ragioni innanzi illustrate, dichiarandosi peraltro disposto a valutare le posizioni che verranno espresse in assemblea





# ASSEMBLEA ORDINARIA ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 5

Nomina del Consiglio di Amministrazione

### ASSEMBLEA DI ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014 RELAZIONE DELL'AZIONISTA ROMA CAPITALE SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO



Il Sindaco

Relazione su:

### 2) Nomina del CdA.

Le scelte di quest'azionista emergeranno ovviamente con la presentazione delle liste e nei termini a ciò fissati dalla legge.

Peraltro, sin da ora può evidenziarsi che si tratterà di scelte coerenti con le complessive valutazioni di cui alla deliberazione della giunta capitolina che si allega

6





# ASSEMBLEA ORDINARIA ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 6

Nomina del Presidente

### ASSEMBLEA DI ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014 RELAZIONE DELL'AZIONISTA ROMA CAPITALE SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO



Il Sindaco

Relazione su:

3) Nomina del Presidente,

Le scelte di quest'azionista emergeranno in connessione con quelle di cui al punto precedente e con l'esito del voto sulla composizione del CdA





# ASSEMBLEA ORDINARIA ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014

ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 7

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

### ASSEMBLEA DI ACEA SPA DEL 5 GIUGNO 2014 RELAZIONE DELL'AZIONISTA ROMA CAPITALE SUL PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO



If Sindacq

#### Relazione su:

### 4) Determinazione del compenso degli amministratori.

### L'art. 2389 cc prevede:

- al primo comma che i compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina oppure dall'Assemblea;
- al terzo comma, ultimo periodo, che lo Statuto può attribuire all'Assemblea il potere di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari deleghe ai sensi dello stesso terzo comma.

In esercizio di tale previsione normativa l'art. 21 dello Statuto di Acea prevede che l'Assemblea definisca il compenso complessivo per il consiglio di amministrazione; nonché la facoltà sempre per l'Assemblea di provvedere anche a ripartire tra i diversi amministratori tale compenso complessivo; in difetto di tale secondo adempimento facoltativo allo stesso provvederà il medesimo CdA.

La evidente ratio sostanziale della scelta statutaria, alla stregua della previsione codicistica di cui costituisce attuazione, è quella di garantire una previa puntuale e solenne determinazione da parte dell'Assemblea sul costo complessivo che deve gravare su una società a maggioranza di capitale pubblico per i compensi agli amministratori. E ciò anche in ragione della sensibilità diffusa che il tema ha con riguardo a incarichi che in tutto o in parte direttamente o indirettamente promanano dall'ente pubblico e per esso da soggetti investiti di un mandato politico.



### ROMA CAPITALE

li Sindant

Da quanto precede deriva che l'effettivo e sostanziale rispetto della scelta statutaria doveva e deve essere nel senso che l'Assemblea debba con precisione predefinire la relativa spesa complessiva per le funzioni di governo della società.

Il che peraltro è ulteriormente confermato dalla circostanza che la medesima norma statutaria, oltre a quanto sopra, ha previsto che l'Assemblea possa anche determinare criteri e modalità di distribuzione interna dei compensi così complessivamente e univocamente definiti. Criteri e modalità che ovviamente devono avere riguardo alle diverse cariche di cui all'art. 2389 cc..

Ed infatti, quanto al riparto interno del costo complessivo come innanzi determinato, solo ove l'Assemblea non abbia esercitato tale facoltà di riparto, potrà provvedervi il CdA. Ancora una volta la ratio complessiva della previsione statutaria è evidente in quanto, avendo l'Assemblea determinato il costo complessivo, anche un riparto poi operato dal medesimo CdA mantiene comunque un suo implicito controllo interno connesso alla somma complessiva non superabile.

Essendo questa la ratio evidente della scelta statutaria, qualora l'Assemblea non indichi nettamente il costo complessivo ai sensi dell'art. 2389 cc, ma rimetta al medesimo consiglio di amministrazione la determinazione su tutti o gran parte dei propri compensi, la diligenza del buon padre di famiglia impone agli amministratori medesimi di segnalare all'Assemblea tale distonia tra finalità dello



### ROMA CAPITALE

II Sindace

Statuto e deliberato assembleare, invitandola a provvedere alla puntuale e complessiva determinazione dei costi del CdA.

E ciò ancor di più se si amministra un società quotata in borsa (con i connessi interessi diffusi della cui tutela ci si deve far carico), e per di più ove il 51% del capitale appartiene ad un ente pubblico e che pertanto, sia pur mediatamente, anche per tale parte sottende diffusività degli interessi da tutelare.

Ebbene è invece accaduto che nell'Assemblea del 15.4.13, in relazione alla determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea deliberò, in conformità alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, che ai membri del consiglio di amministrazione fosse riconosciuto un compenso come consiglierì di euro 36.000, rimandando al Consiglio di amministrazione la facoltà di determinare i compensi allineandoli alle migliori pratiche di mercato per quanto riguarda le deleghe esecutive.

Ora è evidente che una siffatta deliberazione assembleare non può certo dirsi precipua nel garantire disposizione e ratio della illustrata evidente scelta statutaria, in quanto, come poi in concreto è venuto a verificarsi, in tal modo soltanto una marginale parte dei costi del CdA sono stati puntualmente fissati dall'Assemblea, mentre la restante copiosissima parte è rimasta alla sostanziale discrezionalità dello stesso organo amministrativo.

Da quanto precede deriva l'urgenza e la necessità di ricondurre a piena legittimità tale capitolo attraverso puntuale deliberazione assembleare che sia effettivamente



II Sindaça



conforme alla chiara volontà espressa nello Statuto (come giustamente richiesto dal Sindaco), con ciò integrandosi per ulteriore e significativo profilo un necessario nuovo corso nella governance della società.

Pertanto quest'azionista proporrà all'assemblea in primo luogo di garantire il rispetto pieno ed effettivo dello Statuto assumendo una determinazione che definisca il costo complessivo ed onnicomprensivo dei compensi che possono spettare ai componenti il CdA, nonché di determinare tale costo garantendo un sensibile risparmio rispetto ai costi degli ultimi esercizi e avendo riguardo a tutto quanto dedotto nella deliberazione della giunta comunale che si allega nonché il pieno rispetto del codice etico e di autodisciplina.

Judio R. Haimo



# ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2014 VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUN'II 4, 5, 6 E 7 INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEL SOCIO ROMA CAPITALE

### Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ACEA S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria per il 5 giugno 2014, ore 10:00, nel Centro Congressi "La Fornace", presso la centrale Tor di Valle, in Via dell'Equitazione n. 32 – Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;
- 2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2013;
- 3. Relazione sulla remunerazione deliberazioni relative alla prima sezione, ai sensì dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Su richiesta del socio Roma Capitale e nella formulazione dal medesimo proposta

4. Riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione

(ove approvato il punto precedente)

- 5. Nomina del consiglio di amministrazione
- 6. Nomina del Presidente

(in ogni caso)

7. Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione.

Con riferimento ai punti 4, 5, 6 e 7 inseriti all'ordine del giorno su richiesta del considerazione del considerazione del considerazione, ai sensi degli articoli 125-ter, comma 3, e 126-bis, comma 4 TUF mette a disposizione degli azionisti, le proprie valutazioni e considerazioni in particolare sulle motivazioni sostenute dal socio Roma Capitale a fondamento delle sue richieste, secondo il seguente

### SOMMARIO

(I) gestic	La richiesta del socio Roma Capitale e le interlocuzioni con l'organo o	li
	ne	
(III)	Il contenuto delle valutazioni del consiglio di amministrazione nuta convocazione dell'assemblea	a
(IV)	I requisiti formali	0
(V)	Le regole poste a tutela dell'informazione dei soci e del mercato d lel socio Roma Capitale1	a
	a.) La riduzione dei consiglieri, la loro revoca	
	b) Il codice di autodisciplina1	
(IV.	c) La proposta di determinazione dei compensi anche degli amministratori muniti e colari deleghe	J.
	Conclusioni 1	

\* \* \*

### (I) La richiesta del socio Roma Capitale e le interlocuzioni con l'organo di gestione.

In via preliminare, il Consiglio di amministrazione ritiene doveroso informare i soci degli accadimenti che hanno preceduto la convocazione dell'assemblea del 5 giugno e sono seguiti alla richiesta del socio Roma Capitale, ciò anche al fine di consentire all'assemblea di valutare l'adempimento dei doveri che incombono sull'organo amministrativo a garanzia di tutti i soci e del mercato.

- Con lettera del 3 marzo 2014 il Sindaco di Roma Capitale formulava istanza al Consiglio di Amministrazione di Acea S.p.A. (la "Società") "perché vengano trattati in assemblea ordinatia i seguenti punti all'ordine del giorno:
- a. "riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

(ove approvato il precedente punto)

- b. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c. Nomina del Presidente;

(in ogni caso)

- d. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione".
- 2. In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società, portato a conoscenza della citata lettera, ne ha esaminato i contenuti, deliberando di procedere a taluni approfondimenti necessari a dare seguito alla richiesta del Sindaco di Roma Capitale, incaricando allo scopo autorevoli professionisti. Il Collegio sindacale ha condiviso la decisione consiliare.
- 3. In data 4 marzo 2014, su richiesta di Consob, Acea ha reso noto, a mezzo comunicato stampa, di avere ricevuto dal Sindaco di Roma Capitale la citata lettera, che è stata allegata al comunicato stampa per trasparenza informativa al mercato. La Società ha precisato altresì, come doveroso, di "stare effettuando tutti gli approfondimenti del caso".
- 4. In data 6 marzo 2014 il Sindaco di Roma Capitale trasmetteva lettera al Presidente della Società e, per conoscenza a Consob, avente ad oggetto l'"Informativa al pubblico della lettera inviata il 3 marzo 2014".
- 5. In date 6 e 7 marzo 2014 la Società riceveva dai professionisti incaricati le risposte in merito agli approfondimenti richiesti sulla lettera del Sindaco di Roma Capitale del 3 marzo 2014.
- 6. Dai pareri acquisiti è emerso che il Consiglio di Amministrazione della Società avrebbe potuto dare corso alla convocazione dell'Assemblea

richiesta dal Comune di Roma previa, tra l'altro, richiesta e acquisizione (nell'interesse anzitutto del richiedente di sottrarsi al rischio di impugnative della delibera assunta su sua richiesta) della relazione ex art. 125-pr TU 58/1998 contenente anche chiarimenti sulle materie da trattare indicate nella lettera del 3 marzo 2014 e, in particolare, con riferimento alla "Riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

- 7. In data 10 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei pareri acquisiti, ha deliberato il testo della lettera da trasmettere al Sindaco di Roma Capitale con la quale riscontrava anche la "Relazione sui punti all'ordine del giorno richiesti il 3 marzo 2014" trasmessa in pari data dal socio Roma Capitale. La Società ha comunicato al mercato di avere chiesto al Socio Roma Capitale di fornire, ai sensi dell'art. 126-bis TUF, le informazioni previste dalla legge.
- 8. In data 13 marzo 2014 il Sindaco di Roma Capitale trasmetteva al Presidente del Consiglio di Amministrazione lettera di riscontro alla missiva del Presidente della Società del 10 marzo 2014. In tale lettera viene tra l'altro indicato che il Consiglio di Amministrazione vorrebbe "condizionare" l'operato del Socio Roma Capitale subordinando "adempimenti doverosi a proprie del tutto opinabili (e peraltro come visto errate) valutazioni". Sulla base di quanto presupposto è stato rinnovato l'invito al Consiglio di Amministrazione a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci inserendo nell'ordine del giorno quanto richiesto dal Sindaco di Roma Capitale. La lettera è stata trasmessa al Collegio Sindacale "perché garantisca il rispetto delle leggi vigenti all'interno della Società".
- 9. In data 24 marzo: (i) il consiglio di amministrazione di Acea, come comunicato al mercato, ha convocato per il giorno 5 giugno 2014 l'Assemblea anche per l'approvazione del Progetto di Bilancio, riservandosi la puntuale formulazione dell'ordine del giorno entro e non oltre il giorno 2 aprile p.v. tenendo conto della richiesta pervenuta dal Sindaco di Roma Capitale nonché delle ulteriori precisazioni che il Socio Roma Capitale vorrà

eventualmente fornire anche in riscontro alla richiesta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Acea alla luce degli approfondimenti svolti. Il Collegio Sindacale di Acea ha condiviso le predette decisioni del consiglio e si è riservato di effettuare eventuali ulteriori considerazioni all'esito della definizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e delle relative relazioni; (ii) in pari data Acea ha dato riscontro alla lettera del Sindaco del 13 marzo 2014 ribadendo, sulla scorta dei pareri ricevuti da autorevoli giuristi, l'esigenza di ricevere chiarimenti aggiuntivi e chiedendo di precisare se la richiesta di convocazione concerne anche l'assemblea straordinaria in considerazione della indicazione, tra le materia da trattare, anche della fissazione degli emolumenti degli amministratori muniti di particolari deleghe, facoltà che non sembra contemplata dallo Statuto.

- In data 26 marzo 2014, il socio Roma Capitale ha diffidato il Collegio Sindacale a convocare con estrema urgenza l'assemblea e precisamente a convocarla non oltre il 6 maggio e comunque alla prima data utile. Tale diffida è stata riscontrata dal Collegio Sindacale che ha ritenuto di non procedere alla convocazione dell'assemblea posto che il Consiglio aveva già assunto la decisione di convocare l'assemblea con all'ordine del giorno anche le materie richieste dal Socio Roma Capitale e che tale processo di convocazione sarà completato entro il 2 aprile, cioè prima del termine di trenta giorni dalla richiesta.
- 11. In data 27 marzo il Sindaco Marino, in qualità di Sindaco e legale rappresentante di Roma Capitale, ha nuovamente trasmesso alla Società diffida a convocare l'assemblea dei soci per la trattazione degli indicati punti entro e non oltre il 6 maggio 2014, contestando la legittimità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e ribadendo tra l'altro che l'assemblea può determinare anche i compensi degli amministratori, ivi compresi quelli muniti di particolari deleghe.



### (II) Il quadro normativo di riferimento.

1. Per chiarezza espositiva, Vi riproduciamo di seguito i principali riferimenti di disciplina, sulla scorta dei quali il Consiglio di amministrazione svolge le presenti osservazioni.

### 2. Rilevano, in particolare:

L'art. 2367 cod. civ. ai sensi del quale "Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta."

L'art. 2389 cod. civ. ai sensi del quale "I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabilità all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare

un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."

- L'art. 125-ter del TUF ai sensi del quale "1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materia all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
- 2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.
- 3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1"
- L'art. 126-bis del TUF ai sensi del quale "1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori

argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materiale già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quel spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

- 2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori preposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125—ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
- 3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
- 4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia

dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all' articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1."

### (III) Il contenuto delle valutazioni del consiglio di amministrazione e l'avvenuta convocazione dell'assemblea

- 1. Il Socio Roma Capitale precisa solo nella sua lettera del 27 marzo 2014 che l'istanza formulata il 3 marzo 2014 è un'istanza di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c.. E' pacifico che il Consiglio di Amministrazione quale garante dell'interesse sociale e a allo scopo di evitare costi, ivi inclusi quelli di possibili impugnative nel recepire la richiesta del socio sia tenuto a verificare che la delibera sia lecita, possibile, nell'interesse della società e dunque non suscettibile di recare danno alla medesima società e, in un emittente quotato, che venga soddisfatta l'esigenza di assicurare una completa e corretta informazione a beneficio dell'assemblea dei soci.
- In ottemperanza ai summenzionati doveri il Consiglio di Amministrazione ha richiesto chiarimenti a detto Socio allo scopo di poter compiutamente definire l'ordine del giorno dell'assemblea.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che, sia nella diffida al Collegio Sindacale, sia nella lettera del 26 marzo 2014, il socio Roma Capitale non ritiene di dover fornire chiarimenti in merito alla sua richiesta rispetto a quanto già esposto nella Relazione del 10 marzo 2014 e nella successiva lettera del 13 marzo 2013, ha dunque deciso di non attendere la data del 2


aprile (fissata proprio per consentire al socio Roma Capitale di fornize chiarimenti al Consiglio) per la pubblicazione dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il giorno 5 giugno 2014, ma di procedervi immediatamente.

- 4. Per chiari motivi di economicità e di interesse degli azionisti ad una adeguata e corretta informativa in merito al complesso degli argomenti all'ordine del giorno, si ritiene doveroso concentrare in un'unica assemblea sia la discussione in merito al bilancio sia quella in merito al punti all'ordine del giorno posto dal Socio Roma Capitale. Infatti, è logico e corrispondente ad un interesse degli azionisti alla adeguata e corretta informativa che l'eventuale cessazione degli amministratori su cui sembra questa assemblea sarà chiamata a deliberare, avvenga contestualmente all'approvazione del bilancio che, quindi, potrà così essere illustrato da chi ne ha avuto la responsabilità.
- 5. Ciò doverosamente premesso, con le presenti valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di rendere edotti i soci delle incertezze informative che emergono dalla formulazione adottata nella richiesta del Socio Roma Capitale e delle possibili conseguenze che una tale formulazione potrebbe comportare.

### (IV) I requisiti formali.

- 1. Come esplicitato nella ultima lettera del Socio Roma Capitale del 27 marzo 2014, l'istanza formulata con nota del 3 marzo 2014 è un'istanza di convocazione dell'assemblea, non già di integrazione di assemblea già convocata, non essendovi all'epoca convocata alcuna altra assemblea.
- 2. Ciò posto, la richiesta di convocazione dell'assemblea ai sensi art. 2367 cod. civ. e 125-ter TUF deve essere accompagnata dalla relazione dei soci richiesta dall'art. 125-ter, terzo comma, TUF. Si osserva che mentre la richiesta di convocazione è stata effettuata in data 3 marzo 2014, la relazione ai sensi dell'art. 125-ter TUF è pervenuta in data 10 marzo 2014. Pertanto, non sarebbe stato comunque possibile compiere gli adempimenti

- richiesti dalla legge in tempo utile per l'assemblea fissata in calendario per il 14 aprile 2014, come da richiesta del Socio Roma Capitale.
- 3. Peraltro, si osserva che il Sindaco di Roma Capitale ha sottoscritto la richiesta del 3 marzo 2014 senza che, prima di tale richiesta, o successivamente, si sia mai espresso l'organo competente, ovvero il Consiglio Comunale. Solo in data 10 marzo 2014 è intervenuta, infatti, una delibera adottata tuttavia dalla Giunta Comunale.
- (V) Le regole poste a tutela dell'informazione dei soci e del mercato da parte del socio Roma Capitale.
- 1. Fermo quanto sopra il Consiglio di amministrazione osserva in particolare che in ordine alla richiesta di deliberare sulla riduzione del numero dei consiglieri di amministrazione:
  - a. non è chiaro se la "riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione" comporti la revoca di tutti gli amministratori o solo di una parte del consiglio di amministrazione;
  - del pari, non è chiaro se sussistano elementi tali da integrare la giusta causa di revoca anche allo scopo di determinare l'eventuale costo a carico della Società a seguito della revoca in questione;
  - c. non è chiaro se la diminuzione numerica del nuovo Consiglio consenta la applicazione del Codice di Autodisciplina che richiede la formazione di comitati consigliari costiuiti, almeno in maggioranza, di indipendenti;
  - d. sembra che, stando a quanto affermato dal socio Roma Capitale in data 26 marzo 2014, sia consentito all'assemblea, anche senza una preventiva modifica in sede straordinaria dello statuto medesimo, di determinare anche la retribuzione degli amministratori investiti di particolari cariche; conclusione che non sembra pacifica alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 21 dello Statuto, come confermato dai pareri legali acquisiti da questo consiglio di amministrazione.




- 2. Come accennato, il socio Roma Capitale non ha chiarito se la riduzione richiesta importi la revoca di tutti o di alcuni amministratori e se detta revoca sia assistita o meno da giusta causa. Al riguardo, anche sulla scorta dei pareri legali ricevuti dalla Società, non può condividersi la ricostruzione del socio Roma Capitale secondo cui "l'intervento sulla struttura dell'organo è intervento ontologicamente diverso dalla "revoca" di uno o più dei suoi membri...", né la circostanza che vi sia in tal caso una decadenza degli amministratori in carica. Alla luce dei menzionati pareri, infatti, risulta che in tutti i casi, le delibere di "riduzione" dei componenti il consiglio di amministrazione può in concreto attuarsi solo attraverso la (implicita) revoca degli amministratori; revoca che di per sé non integra una giusta causa.
- 3. Da quanto precede emerge anche che, in assenza di elementi tali da integrare la giusta causa di revoca, si dovrà tener conto dell'eventuale costo a carico della Società a seguito della delibera in questione.
- 4. Da ultimo, anche alla luce del principio già esposto relativo al fatto che la "riduzione" (del numero) dei componenti il consiglio di amministrazione non implica la decadenza automatica di tutti i consiglieri, la lettura dei punti all'ordine del giorno richiesti dal Socio Roma Capitale appare potenzialmente contraddittoria laddove, da un lato propone la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, dall'altro, la nomina di un nuovo Consiglio.
- 5. Pertanto, occorre evidenziare che la formulazione proposta dal Socio Roma Capitale non consente una informazione trasparente e corretta all'assemblea in quanto:
  - la "riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione", non chiarisce se si intenda proporre la revoca di tutti o alcuni degli amministratori;

- (ii) la "Nomina del Consiglio di Amministrazione" si pone in contraddizione con la "Riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione", posto che la riduzione del numero dei componenti non implica di per sé decadenza automatica di tutti i consiglieri e dunque potrebbe non porsi alcun tema di rinnovo del consiglio di amministrazione.
- (iii) sottende, in definitiva, una informazione non trasparente e corretta all'assemblea perché sovrappone e rende unitari due diversi contenuti deliberativi:
  - a. la revoca di tutti o alcuni amministratori
  - la nuova determinazione del numero dei consiglieri
     risolvendosi in una deliberazione implicita di revoca di amministratori;
- 6. Al riguardo, si osserva che nelle società quotate ovvi principi di trasparenza informativa e correttezza nella formazione del processo decisionale dovrebbero imporre al socio che intenda pervenire alla riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione di procedere non già come proposto dal socio Roma Capitale con una unica deliberazione che sovrapponga oggetti diversi (revoca e riduzione del numero dei consiglieri) ma attraverso un corretto processo che: (a) preliminarmente, faccia approvare dall'assemblea la revoca di tutti i consiglieri o dei consiglieri che si ritengono esuberanti; (b) in secondo luogo, faccia approvare all'assemblea una diversa consistenza numerica dell'organo di gestione; (c) infine faccia nominare i nuovi componenti secondo le regole e i meccanismi propri delle società quotate.

#### (IV.b) Il codice di autodisciplina.

7. Come accennato, la proposta di riduzione del numero dei consiglieri, nella assoluta vaghezza con la quale tale punto è stato richiesto e illustrato dal socio Roma Capitale, non consente, poi, di verificare se e in quali termini la



- 8. Al riguardo, il Consiglio di amministrazione rammenta che le raccomandazioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana sono espressamente richiamate nello Statuto della Società (v. art. 15, comma 1, dello Statuto). Il che impone, ove si intendesse discostarsi dalle cennate raccomandazioni una previa modifica dello Statuto da parte dell'assemblea straordinaria. Ora, il richiamato codice di autodisciplina di Borsa Italiana all'articolo 3, rubricato "Amministratori Indipendenti", dispone quanto a citati amministratori indipendenti, che:
  - (i) "Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti" (§ 3.P.1.);
  - (ii) "Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. [...] In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due" (§ 3.C.3.).

L'esigenza menzionata al § 3.C.3. del codice di autodisciplina di Borsa Italiana, cioè l'esigenza che il numero di indipendenti sia idoneo ad assicurare la possibilità di costituire comitati all'interno del consiglio, impone di rammentare ancora che ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Codice, rubricato "Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione":

- (i) "Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive [...]" (§ 4.P.1.);
- (ii) "i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati

- possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente" [§ 4.C.1., sub a)];
- (iii) "il Codice raccomanda l'istituzione di un comitato per le nomine (art. 5), di un comitato per la remunerazione (art. 6) e di un comitato controllo e rischi (art. 7), definendone altresì composizione e competenze" (Commento all'articolo 4).
- 9. In questo scenario, il mutamento della composizione numerica del consiglio di amministrazione di Acea potrebbe incidere, in misura strettamente dipendente dalla riduzione, allo stato non indicata, che vorrebbe far approvare il socio Roma Capitale, sulla struttura e composizione dei comitati endoconsiliari. L'assenza di indicazioni di dettaglio circa le dimensioni della riduzione non consente quindi a Voi Soci di conoscere e valutare l'effettiva possibilità di articolare comitati endoconsiliari da parte del consiglio di amministrazione di Acea e, in ultima analisi, non consente di verificare ex ante se il consiglio medesimo, nella sua composizione e articolazione correlata alla proposta del socio Roma capitale, possa essere effettivamente compatibile con le raccomandazioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana recepite a livello statutario.
- (IV.c.) La proposta di determinazione dei compensi anche degli amministratori muniti di particolari deleghe.
- 10. La richiesta del socio Roma Capitale è presentata anche con l'obiettivo di operare una riduzione dei costi e di determinare omnicomprensivamente il compenso degli amministratori. Richiamato anche quanto precede per la ipotesi in cui si proceda ad una revoca in assenza di giusta causa, vi sono ragioni giuridiche che ostano all'assunzione della delibera di cui trattasi in assenza di una previa modifica statutaria.
- 11. Il socio Roma Capitale ha infatti ignorato, non ostante le reiterate segnalazioni di questo Consiglio di amministrazione, che la determinazione dei compensi anche degli amministratori muniti di particolari cariche da parte dell'Assemblea è in contrasto con l'attuale testo di Statuto e, dunque,

pure la eventuale approvazione di tali compensi da parte di que assemblea (senza previa modifica statutaria) si esporrebbe al rischio di essere impugnata ai sensi dell'art. 2377 cod. civ., con aggravio di costi e danno d'immagine per la Società.

- 12. Al riguardo, il Consiglio di amministrazione rammenta ai Signori Soci che:
  - quando si discorre genericamente di compensi degli amministratori ci si riferisce di compensi di cui al primo comma dell'art. 2389 cod. civ.,
     vale a dire ai compensi degli amministratori in quanto tali;
  - (ii) tali compensi possono essere fissati per singolo componente (x per amministratore) o complessivamente (x per tutto il Consiglio);
  - (iii) in questo ultimo caso sarà il Consiglio a ripartire tra i suoi componenti il compenso;
  - (iv) altra cosa sono i compensi per gli amministratori, investiti di particolari cariche, previsti non dal primo, ma dal terzo comma dell'art. 2389 cod. civ. prima frase; tali compensi sono di regola stabiliti dal Consiglio stesso; e sono deliberati compensi diversi rispetto a quelli deliberati ai sensi del primo comma;
  - (v) l'assemblea può fissare un compenso comprensivo dei compensi generici agli amministratori in quanto tali e di quelli speciali e aggiuntivi per gli amministratori muniti di particolari cariche, cioè dei compensi sia del primo sia del terzo comma dell'art. 2389 prima frase cod. civ.;
  - (vi) per stabilire il compenso omnicomprensivo di cui sopra sub (v) è necessario tuttavia una specifica previsione statutaria (art. 2389, terzo comma, seconda frase cod. civ. "se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche").

- 13. Ora, l'art. 21 dello statuto sociale di Acea non contempla espressamente tale ultima facoltà. L'art. 21 dello statuto infatti stabilisce: "1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.
  - 2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea."; mentre la prassi statutaria, ove intenda far uso della facoltà di assegnare alla assemblea un compenso comprensivo di quello degli amministratori investiti di particolari cariche, usa espressioni ben diverse. Dunque, la proposta di determinazione dei compensi formulata dal socio Roma Capitale dovrebbe necessariamente essere preceduta da una modifica statutaria da parte dell'assemblea straordinaria.
- 14. Tali considerazioni sono state opportunamente segnalate dal Consiglio di amministrazione al socio Roma Capitale.

#### (VI) Conclusioni.

1. Alla luce delle considerazioni svolte ai paragrafi precedenti ed in assenza di chiarimenti da parte del Socio Roma Capitale, il Consiglio di amministrazione non è in grado di illustrare compiutamente all'assemblea le proposte del Socio Roma Capitale date le ampie incertezze informative che emergono dalla formulazione adottata.

Precisamente, assumendo che la riduzione dei componenti il consiglio di amministrazione comporti la revoca implicita dei medesimi, dobbiamo presumere che questa assemblea verrà chiamata a deliberare in merito alla revoca dei consiglieri di amministrazione ma non siamo nelle condizioni di poter indicare ai Signori Soci:

(i) quanti e quali amministratori si intenda revocare;

- (ii) se si propone che vengano revocati tutti gli attuali Consiglieri di amministrazione (o comunque la maggioranza degli stessi), con conseguente cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione;
- (iii) quali siano le ragioni sottostanti alla revoca dei Consiglieri e, soprattutto, se vi siano elementi tali da integrare la giusta causa di revoca, con la conseguenza che, in caso negativo, la Società sarebbe esposta a subire il rischio di azioni risarcitorie dai consiglieri revocati senza giusta causa.
- 2. Inoltre, posto che la riduzione del numero dei componenti non implica di per sé decadenza automatica di tutti i consiglieri, questo Consiglio non è in grado di stabilire se si debba procedere alla "Nomina del consiglio di amministrazione". In ogni caso, per ragioni organizzative, presumiamo che il Socio Roma Capitale intenda procedere alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione e, pertanto, invitiamo i soci a presentare le proprie liste di candidati alla carica di Consigliere, in conformità a quanto previsto dallo Statuto della Società ed alla vigente disciplina legislativa e regolamentare, nonché al Codice di autodisciplina delle società quotate. In assenza di puntuali indicazioni sul numero dei consiglieri che dovranno essere eletti, riteniamo prudente invitare i Signori Soci a presentare liste contenenti un numero di candidati pari a 9 (nove).
- 3. Infine, quanto alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, ribadiamo come tale proposta, investendo anche la determinazione dei compensi degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c., presupponga necessariamente una previa delibera dell'Assemblea Straordinaria che modifichi l'Articolo 21 dello Statuto sociale in modo da attribuire all'Assemblea dei Soci la competenza ad esprimersi su quanto sopra. Ciò posto, ove effettivamente si procedesse al rinnovo del Consiglio di Amministrazione nella sua totalità, sarebbe necessario porre in essere quanto previsto dall'articolo 84-ter del d.l. 69/2013 (il cd. Decreto del fare),

convertito in legge, con modifiche, dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, che ha integrato, aggiungendo tre nuovi commi, l'articolo 23-bis del d.l. 201/2011, convertito, con modifiche, dalla l. 214/2011, in tema di compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Tale normativa prevede che, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione, all'assemblea degli azionisti debba essere sottoposta un proposta di remunerazione degli amministratori con deleghe delle società medesime – nonché delle relative controllate non quotate – che preveda un trattamento non superiore al 75% del trattamento economico complessivo.

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Avv. Giancarlo Cremonesi





### ASSEMBLEA DEL 5 GIUGNO 2014 INTEGRAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO MODALITA' TECNICHE "Nomina del Consiglio di Amministrazione"

Signori Azionisti,

l componenti del Consiglio di Amministrazione verranno nominati mediante voto di lista. Le liste sono presentate dagli Azionisti che, singolarmente o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1 (uno)% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e sono rese pubbliche a cura della società mediante deposito presso la sede sociale ed annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici e sul sito internet aziendale www.acea.it.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, i curricula dei candidati, le dichiarazioni di accettazione irrevocabile di incarico, l'attestazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità e/o decadenza, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza, al sensi della normativa applicabile e dello Statuto Sociale.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme al criteri indicati dalla disposizioni riguardanti l'equilibrio tra i generi.

Si segnala che l'articolo 15 dello Statuto prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Al sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un terzo degli amministratori eletti. E' richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (con arrotondamento, se del caso, all'unità superiore).

Si informa che alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

A. dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (di seguito, per brevità, la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella

www.acea.it

Acea SpA
Piazzale Ostlense 2, 00154 Roma
Tel, 06 5799 1, Fax 06 5799 4181
adempimentisocletaricorporate@aceaspa.it

Cap.Soc. Euro 1.098.898.884,00 lV CF, P.IVA e Registro delle Imprese di Roma 05394801004 CCIAA RM REA 882486



lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

B. fermo il rispetto della disciplina di legge e delle disposizioni del presente statuto in ordine ai limiti al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse vengono divisi, nell'ambito di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 4 e 8 fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente assegnato ai candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'esito delle votazioni non consenta il rispetto di quanto previsto dalla Legge ovvero dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF si procede come segue:

- (i) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in una unica graduatoria decrescente, attribuendo a ciascuno di essi un quoziente determinato, dividendo i voti ottenuti nell'ambito di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 4, 8, 16, secondo il numero degli amministratori che risulterebbero eletti in ciascuna lista;
- (ii) si effettua quindì la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati di genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla stessa lista;
- (ili) se in tale ultima lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dalla Assemblea con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di





indipendenza previsti dalla legge, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel consiglio di amministrazione;

(iv) in caso di parità di quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

Signori Azionisti,

siete invitati a votare una lista tra quelle presentate e pubblicate in conformità alle disposizioni statutarie.

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giancarlo Cremonesi



#### **AVVISO**

### Presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale

In relazione alla Assemblea dei Soci, di cui all'Avviso di convocazione del 29 Marzo u.s., che si terrà il 5 giugno 2014, ACEA S.p.A. rende noto che sono state regolarmente depositate presso la Sede della Società le seguenti Liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

#### NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA CANDIDATI AMMINISTRATORI N. 1 Azionista <b>Roma Capitale,</b> titolare di n. 108.611.150 azioni pari al 51% del c.s. di Acea S.p.A.:				
Candidato n. 1 Catia Tomasetti	nata a Rimini	il 17/12/1964		
Candidato n. 2 Elisabetta Maggini	nata a Roma	il 24/07/1982		
Candidato n. 3 Alberto Irace	nato a Cagliari	II 13/11/1967		
Candidato n. 4 Paola Antonia Profeta	nata a Milano	il 02/05/1972		
Candidato n. 5 Franco Paparella	nato a Campobasso	il 10/12/1965		
Candidato n. 6 Salvatore Monni	nato a Roma	il 10/02/1970		
Candidato n. 7 Fausto Valtriani	nato a Cascina (PI)	II 18/06/1950		
Candidate n. 8 Giovanni Campa	nato a Nardò (LE)	II 08/07/19 <b>7</b> 6		
Candidato n. 9 Donatella Visconti	nata a Roma	il 21/05/1956		
LISTA CANDIDATI AMMINISTRATORI N, 2 Azionista Fincal S.p.A., titolare di n. 16,000.000 azioni pa Candidato n. 1 Francesco Caltagirone Candidato n. 2 Paolo di Benedetto Candidato n. 3 Azzurra Caltagirone Candidato n. 4 Mario Delfini Candidato n. 5 Tatiana Caltagirone Candidato n. 6 Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso Candidato n. 7 Albino Majore Candidato n. 8 Annalisa Mariani	nato a Roma nato a Roma nata a Roma nato a Roma nata a Roma	il 29/10/1968 il 21/10/1947 il 10/03/1973 il 19/04/1940 il 03/07/1967 il 07/04/1968 il 14/03/1945		
LISTA CANDIDATI AMMINISTRATORI N. 3				
Azionista Ondeo Italia S.p.A., titolare di n. 26.584.395 azioni pari al 12.483% del c.s. di Acea S.p.A.:				
	a Lecco	il 14/01/1950		

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE GIANCARLO CREMONESI

nato a Savigny sur Orge (Francia) il 19/07/1967

nata a Henin Beaumont (Francia)

nato a Versailles (Francia)

nato a Brest (Francia)

nata a Vigevano (PV)

nata a Firenze

nato a Roma

nato a Arezzo

il 02/05/1955

1 21/11/1970

1 20/03/1970

il 29/12/1969

il 30/11/1962

ii 27/04/1966

il 07/06/1969

Acea SpA

Affari Legali Societari Tel. +39 06 5799.6451

Candidato n. 2

Candidato n. 3

Candidato n. 4

Candidato n. 5

Candidato n. 6

Candidato n. 7

Candidato n. 8

Candidato n. 9

Diane D'Arras

Gaël Falchier

Mauro Alfleri

Olivier Jacquier

Francesca Menabuoni

Dominique Romani

Francesco Nocentini

Marica Lazzarin

Adempimentisocietaricorporate@aceaspa.it

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di

PARTE

ROMA, 27 GIUGNO 2014

